



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

Via Yuri Gagarin, 2 – 20821 Meda (MB)

Tel. 0362/72147 Fax 0362/333550

e-mail: miic857007@istruzione.it ; miic857007@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MIIC857007 Cod. Fisc. 83010500151

REGOLAMENTO D'ISTITUTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "G. ANTONA TRAVERSI"

(Approvato dal Consiglio d'istituto in data 14/11/2017)

Art. 1

Le relazioni interne alla scuola devono essere improntate a un atteggiamento di rispetto reciproco tra gli alunni e tutto il personale della scuola. Bisogna saper rispettare le idee di tutti per favorire il dialogo e lo scambio di opinioni così da creare un ambiente consono alla crescita di ciascun alunno e valorizzare la professionalità di coloro che lavorano nella scuola.

Art. 2

Alle ore 8.00 e alle ore 14.05, al suono della campanella, i ragazzi si recano, in modo ordinato, nelle proprie aule, dove sono attesi dagli insegnanti della prima ora. Per i corridoi non si corre e non si grida.

Art. 3

Gli alunni sono tenuti a:

- a.- essere puntuali alle lezioni;
- b.- avere cura della propria persona, del banco, dell'aula e di tutto il materiale della scuola
- c.- attendere in classe gli insegnanti, rimanendo al proprio posto, durante il cambio dell'ora, nelle aule e non per i corridoi, il suono della campanella dell'ultimo spazio del mattino o del pomeriggio;
- d.- utilizzare le scarpe e la tuta per le lezioni di educazione fisica, esclusivamente in palestra;
- e.- presentarsi a scuola con tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle lezioni;
- f.- non portare a scuola oggetti estranei alle attività scolastiche, soprattutto quelli che possono risultare pericolosi per sé e per gli altri;
- g.- non tenere un tono di voce che provochi il disturbo delle attività scolastiche;
- h.- non gettare a terra, anche in cortile, carta, bucce o rifiuti di qualsiasi genere.

Gli insegnanti sono tenuti a far rispettare queste norme di comportamento intervenendo prontamente, qualora se ne ravveda la loro violazione.

Art. 4

Le giustificazioni delle assenze devono essere scritte sul diario, firmate da un genitore o da chi ne fa le veci e consegnate, alla prima ora, all'insegnante di classe che deve segnalarle nel registro elettronico.

Non si accettano giustificazioni generiche come causa dell'assenza. I ritardi e i permessi di uscite anticipate devono essere presentati sul diario, consegnati all'insegnante della prima ora che deve segnalarle sul registro elettronico. I genitori firmeranno in segreteria un apposito registro.

Le uscite che precedono il termine delle lezioni possono essere autorizzate solo se l'alunno viene prelevato da un genitore o da un adulto autorizzato da delega scritta. Qualora tale uscita è coincidente con il termine delle lezioni antimeridiane, l'alunno previa consegna di autorizzazione al docente della prima ora, che lo segnalerà in segreteria, può lasciare l'edificio in autonomia

Art. 5

Gli alunni devono tenere aggiornato con cura il diario personale che sarà settimanalmente controllato e firmato dai famigliari. Gli insegnanti fino all'attivazione completa del registro elettronico alla componente genitori riporteranno nelle pagine apposite del diario le valutazioni

Art. 6

Gli allievi che raggiungono la scuola in bicicletta o motorino, sono tenuti a collocarli nelle apposite rastrelliere, poste nel cortile, assicurandoli alle stesse con dispositivi di protezione. L'accesso e l'uscita dal cortile devono avvenire conducendo a mano i suddetti veicoli.

Art. 7

La scuola si ritiene esonerata da ogni responsabilità per furti di veicoli, indumenti o oggetti di valore o denaro, di dispositivi meccanici o elettronici, lasciati incustoditi, che appartengono agli allievi.

Art. 8

E' vietato l'uso del telefono cellulare e di dispositivi mobili durante la permanenza degli alunni a scuola, ad eccezione degli strumenti espressamente autorizzati dagli insegnanti per finalità didattiche. La scuola garantisce la comunicazione fra le famiglie e i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di segreteria. La violazione di tale divieto si configura come un'infrazione che comporterà provvedimenti disciplinari disciplinati sulla base di specifico regolamento. Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento-apprendimento vale, anche, nei confronti di tutto il personale della scuola e del personale docente, in considerazione dei doveri professionali e della necessità di assicurare all'interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.

Art. 9

Gli strumenti e i sussidi didattici di proprietà della collettività devono essere adoperati con la massima cura ed attenzione, affinché durino il più a lungo possibile.

Art. 10

Nel voler affermare il principio che il rispetto dei beni comuni è dovere civico, sono stati stabiliti i seguenti principi che verranno rigorosamente applicati:

- a.- chi viene riconosciuto colpevole di danneggiamenti, è tenuto a risarcire il danno;
- b.- nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati, sarà la classe ad assumersi l'onere del risarcimento e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe durante l'attività didattica;
- c.- nel caso in cui anche la classe risultasse estranea ai fatti, tutti gli alunni della scuola si assumeranno l'onere del risarcimento;
- d.- qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, ecc.), saranno le classi di quel settore ad assumersi l'onere delle spese;
- e.- se i danni riguardano spazi collettivi (atri, cortile, ...), il risarcimento spetterà a tutti gli alunni della scuola;
- f.- le somme derivanti dal risarcimento dei danni saranno destinate alle riparazioni.

Art. 11

I ragazzi, all'ultima ora del mattino e del pomeriggio, devono lasciare le aule ordinate, per consentire un lavoro più celere ai collaboratori scolastici e perché è un atteggiamento che educa al rispetto dei beni comuni.

Art. 12

Per consentire un accesso ordinato alla mensa, gli insegnanti dell'ultimo spazio curricolare o di laboratorio della mattinata accompagnano i ragazzi nei locali della mensa e, coadiuvati dai collaboratori scolastici, si accertano che lascino la scuola solo gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa. Nei momenti della mensa, gli allievi, affidati agli insegnanti, manterranno un comportamento corretto e un tono di voce moderato. Durante l'intervallo di tempo che intercorre tra la fine del pranzo e l'inizio delle lezioni del pomeriggio, che si trascorre nel cortile, è vietato qualsiasi gioco con la palla; gli alunni mantengono un comportamento moderato, non violento e rispettoso degli altri. In presenza di cattive condizioni atmosferiche, l'intervallo della mensa si effettuerà, assieme agli insegnanti responsabili dei gruppi mensa, all'interno dell'edificio scolastico, in locali che verranno comunicati all'inizio di ogni anno scolastico. Gli alunni, alla fine dell'intervallo mensa, rientreranno nelle aule, in fila per due, e sotto il diretto controllo degli insegnanti, che li preleveranno nel cortile secondo uno schema che sarà comunicato all'inizio di ogni anno scolastico (cfr. Regolamento della mensa).

Art. 13

In caso di malore durante il tempo-scuola, l'alunno è sorvegliato da un collaboratore scolastico e accompagnato in segreteria per informare telefonicamente la famiglia che provvederà al ritiro dalla scuola.

Art. 14

Per i comportamenti tenuti dagli allievi quando sono al di fuori della scuola, la responsabilità ricade sulla famiglia; qualora le azioni ledano il buon nome dell'Istituto, la scuola si riserva di intervenire.

Art. 15

Tutti i docenti hanno il dovere di esercitare la massima sorveglianza sugli allievi e sono responsabili dei comportamenti degli alunni nei momenti in cui sono loro affidati.

Analogamente sussiste la responsabilità degli insegnanti per gli infortuni occorsi agli alunni durante le ore di scuola in conseguenza di omessa vigilanza; l'opera dei docenti, infatti, non si esaurisce nell'impartire l'istruzione, ma si estende alla sorveglianza e alla disciplina degli alunni durante tutto il tempo nel quale essi sono affidati alla scuola.

Art. 16

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e devono assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Per gli alunni che frequentano il pre-scuola è riservato uno spazio specifico, l'ingresso è regolamentato nel modo seguente: gli alunni sono accolti all'ingresso di via Gagarin dal collaboratore scolastico in servizio che verifica che raggiungano l'aula dedicata dove sono accolti dall'educatore del pre.scuola che se ne assume la responsabilità e verifica le presenze.

Art. 17

Al termine delle lezioni del mattino e del pomeriggio, gli alunni vengono accompagnati, ordinatamente, dai docenti dell'ultima ora, fino all'uscita. In considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo di auto responsabilizzazione i genitori degli alunni di età inferiore a 14 anni **possono autorizzare** i figli a percorrere da soli il tragitto scuola casa. Le famiglie che autorizzano l'uscita autonoma devono sottoscrivere apposita dichiarazione nella quale dichiarano di esonerare il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. Dichiarano inoltre di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della scuola e che non provvedendo al ritiro dell'alunno sono consapevoli che la responsabilità durante il percorso ricade sulla famiglia. Dichiarano di garantire adeguate forme di controllo e di istruzione circa il percorso e i pericoli connessi. Gli alunni privi di autorizzazione devono essere ritirati dai genitori o da adulto, da essi, delegato. Gli insegnanti provvedono ad adeguate forme di controllo per garantire che gli alunni privi di autorizzazione non si allontanino da scuola autonomamente. Il ripetersi sistematico di un significativo ritardo nel ritirare l'alunno/a non autorizzato verrà valutato dalla direzione e gli insegnanti possono essere autorizzati a richiedere l'intervento dei vigili.

Art. 18

Le scolaresche non debbono mai rimanere incustodite. In caso di necessità, occorre chiamare il collaboratore scolastico di turno sul piano.

Art. 19

I docenti devono porre opportuna ed adeguata attenzione al corretto utilizzo dei computer in dotazione per le varie e delicate implicazioni che la legge solleva in merito alla tutela giuridica della proprietà del software applicativo e di sistema. Pertanto nessuno è autorizzato ad utilizzare software, la cui licenza d'uso non sia stata acquistata dalla scuola (cfr. Regolamento per l'utilizzo delle aule di informatica).

Art. 20

L'uscita dalle aule dei ragazzi, e solamente di uno per volta, va limitata ai casi di impellenti necessità, per evitare che spiacevoli inconvenienti turbino la vita scolastica. E' vietato ai ragazzi circolare per i corridoi durante le ore di lezione.

Art. 21

L'intervallo del mattino, che è il tempo dedicato al riposo della mente, alla merenda e all'uso dei servizi igienici, si effettua nella porzione di corridoio antistante la propria aula, senza spostarsi da un piano all'altro. L'assistenza viene svolta dagli insegnanti; nel compito di vigilanza sono

coadiuvati dai collaboratori scolastici, che subentrano direttamente nella funzione in caso di assenza o impedimento del docente.

Art. 22

I provvedimenti disciplinari legati a fatti di indisciplina sono regolati dal “Regolamento di disciplina degli alunni” che è parte integrante del Regolamento d’Istituto.

Art. 23

Il “Giornale di classe”, il “Registro personale dell’insegnante”, il “Registro dei verbali delle riunioni di materia”, tutti i documenti e il “Registro dei verbali dei consigli di classe”, vanno tenuti costantemente aggiornati. In particolare quest’ultimo, va stilato dai segretari dei consigli di classe entro sette giorni dalla data di effettuazione dell’assemblea. I verbali devono essere chiari, attinenti all’ordine del giorno e adeguatamente approfonditi per consentire una corretta ricostruzione delle discussioni e delle delibere votate

Art. 24

Le documentazioni, di cui all’art. 23, debbono rimanere sempre a scuola e negli appositi contenitori.

Art. 25

Gli alunni non sono autorizzati a prelevare sussidi didattici posti in sala docenti o nei laboratori. Tali sussidi possono essere richiesti, se strettamente necessario ai collaboratori scolastici.

Art. 26

Nessun allievo può essere mandato in sala docenti per prelevare caffè, cioccolata, ecc., dalla macchinetta distributrice.

Art. 27

Gli insegnanti della prima ora debbono controllare che gli eventuali avvisi dettati agli alunni nella giornata scolastica precedente, siano stati firmati da uno dei genitori ed annoteranno sul registro di classe i nominativi di coloro che non hanno ottemperato a tale adempimento.

Art. 28

Gli insegnanti sono tenuti a segnalare in segreteria i nominativi degli alunni che sono assenti da lungo tempo, senza che ne conoscano le motivazioni.

Art. 29

I nominativi degli alunni assenti e di quelli giustificati sono registrati dal professore della prima ora, sul giornale di classe.

Art. 30

I colloqui individuali si effettueranno solo su prenotazione da richiedere tramite diario dell’alunno.

Art. 31

Il ricevimento dei genitori nei colloqui individuali deve avvenire nelle apposite alette al primo piano dell’ex liceo.

Art. 32

Gli insegnanti sono tenuti ad adottare soluzioni idonee a rendere possibile un’equa distribuzione dei testi scolastici nell’arco della settimana per evitare un sovraccarico di materiali didattici da trasportare; i consigli di classe organizzano l’orario interno in modo da garantire un’equilibrata distribuzione dei compiti e delle attività di studio nell’arco della settimana.

Art. 33

Gli spostamenti degli alunni avvengono sotto la sorveglianza del docente cui sono affidati, gli spostamenti devono essere ordinati e non chiassosi.

Art. 34

Nel caso in cui uno o più insegnanti della classe aderiscano alle assemblee sindacali in orario di lavoro, le famiglie saranno preavvertite, tramite il diario, delle eventuali riduzioni di orario.

Art. 35

Quando sono indetti scioperi, i genitori saranno preavvertiti, tramite diario.

Art. 36

Non è consentita l’introduzione, nell’ambito scolastico, di alimenti e bevande non confezionati. Gli alunni durante il servizio mensa consumano unicamente i pasti preparati dalla cucina della mensa.

Art. 37

Nei locali scolastici e nelle aree attinenti è vietato fumare.

Art. 38

Per quanto riguarda i criteri generali per l'utilizzazione, al di fuori dell'orario scolastico, dei locali e delle attrezzature della scuola, si applica la normativa vigente e la Convenzione firmata con il Comune.

Art. 39

Il Dirigente Scolastico in quanto rappresentante dell'Istituto ha il compito di tutelare la libertà di espressione e il rispetto delle leggi all'interno della scuola.

Art. 40

Sono parte integrante del presente regolamento d'istituto, i regolamenti: della mensa; delle uscite didattiche; di disciplina degli alunni; uso dei cellulari; dell'utilizzo delle aule di informatica.

Art. 41

I coordinatori delle classi presenteranno all'inizio dell'anno agli allievi il presente documento.

Art. 42

Una copia del regolamento d'istituto deve essere pubblicata sul sito.

Art. 43

Il presente regolamento si applica fino a quando non intervengano, in materia, disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in norme di legge.